

DIBATTITI

GIUSEPPE DELLA MONICA

Il filtro della ragionevole previsione di condanna

Sopprimere o rafforzare il filtro dell'udienza preliminare? Il legislatore della riforma ha decisamente optato per l'ampliamento dei poteri di controllo sull'esercizio dell'azione penale, rimodulando i criteri per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, peraltro estesi alla «udienza predibattimentale», prevista per le ipotesi di citazione diretta a giudizio.

La nuova regola di giudizio — ora collegata alla «ragionevole previsione di condanna» — impone al giudice penetranti valutazioni prognostiche in ordine alla responsabilità dell'imputato, innestandosi a valle di un articolato *iter* decisionale, nel corso del quale il giudice è tenuto a verificare la correttezza del capo di imputazione e la sua corrispondenza alle risultanze dell'attività investigativa, oltre che la completezza del materiale probatorio posto a sostegno della tesi accusatoria.

Il banco di prova della nuova previsione è chiaramente rappresentato dai “casi dubbi”, allorquando, cioè, risulta insufficiente o contraddittorio il compendio probatorio posto a sostegno dell'accusa, dovendo il giudice pronunciare sentenza di non luogo a procedere tutte le volte in cui non sia in grado di elaborare un «programma istruttorio concreto» da seguire in dibattimento per giungere, verosimilmente, all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

The filter of the « reasonable prediction of condemnation

Suppression or strengthening of the filter carried out in the preliminary hearing? The reform legislator has decided for the expansion of the leeway of control over the prosecution, reformulating the criteria for issuing the sentenza di non luogo a procedere, which are also extended to the « udiienza predibattimentale » in the cases of citazione diretta a giudizio.

The new judgment rule — now linked to the « ragionevole previsione di condanna » — requires the judge to have penetrating prognostic assessments regarding the responsibility of the accused, within an articulated decision-making process, during which he is required to verify the correctness of the charge and its correspondence to the results of the investigative activity, as well as the completeness of the material placed in support of the indictment.

The test bed of the new provision is outlined in doubtful cases, when the prosecution evidence is insufficient or contradictory: in such cases the judge must decide for an early acquittal when he is unable to develop a « programma istruttorio concreto » (concrete preliminary investigation program), that the trial judge will follow to affirm the responsibility of the defendant.

SOMMARIO: 1. Le tappe dell'evoluzione normativa in tema di controllo sull'azione. - 2. Le innovazioni introdotte dalla “riforma Cartabia”. - 3. Il nuovo criterio di giudizio ancorato alla « ragionevole previsione di condanna ». - 4. Il filtro della udienza predibattimentale. - 5. Conclusioni.

1. *Le tappe dell'evoluzione normativa in tema di controllo sull'azione.* L'udienza preliminare — che costituisce il primo momento di verifica giurisdizionale, in pieno contraddittorio, della correttezza e della fondatezza dell'imputazione formulata dal pubblico ministero — si connota per una duplice “vocazione”, risultando preordinata, in chiave di garanzia, a consentire la piena interlocuzione della difesa sui contenuti della richiesta di rinvio a

giudizio formulata dal pubblico ministero, nonché, a scopo deflattivo¹, ad evitare la celebrazione del giudizio dibattimentale, quando essa è ritenuta vana nell'ottica dell'accusa oppure viene superata dalla scelta dell'imputato in favore di una delle forme di definizione anticipata della regiudicanda.

Sin dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988, l'attenzione della dottrina è stata fortemente attratta dalla disciplina dell'udienza preliminare e, in particolare, dalla scelta adottata dal legislatore in merito all'individuazione del presupposto a cui subordinare l'arresto immediato dell'*iter* processuale, al fine di porre uno sbarramento alle imputazioni non meritevoli del vaglio dibattimentale².

Al riguardo, la direttiva n. 52 della legge-delega n. 81 del 1987 individuava — in alternativa al decreto che dispone il giudizio — la « sentenza di non luogo a procedere », da pronunciare, « allo stato degli atti », nelle ipotesi di estinzione del reato, di improcedibilità dell'azione penale, di irrilevanza penale del fatto, nonché di « evidente » insussistenza del fatto contestato o di estraneità ad esso

¹ È, questa, una finalità senza dubbio subvalente, come si evince dalla previsione di cui all'art. 419 comma 5 c.p.p., che — nel disciplinare il giudizio immediato su iniziativa dell'imputato — accorda preminenza alla tutela dei diritti dell'imputato, il quale può accedere incondizionatamente al dibattimento, rinunciando alla celebrazione dell'udienza preliminare, anche quando la celebrazione del giudizio appare palesemente inutile (cfr., al riguardo, Corte cost., n. 82, del 1993). Secondo la Corte, l'udienza preliminare « è destinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, quale certamente è quella di consentire all'imputato di difendersi e contrastare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Che l'udienza preliminare possa poi concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, e quindi svolgere anche una funzione di economia processuale, è aspetto che non interferisce con quanto si è detto, rappresentandone, semmai, il naturale corollario: a fronte della domanda di giudizio infondata, infatti, sta anzitutto l'esigenza di assicurare il pronto ristoro dei diritti dell'inquisito, e non certo quella, secondaria e conseguenziale, di impedire una superflua prosecuzione dell'attività processuale ».

² Per l'approfondimento del tema, tra gli altri, v. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Ubertis e Voena, vol. XXX.1, Milano, 2007, 100; CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 10 ss.; DI CHIARA, *Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 355; DOMINIONI, *Giudice e parti nell'udienza preliminare*, in *L'udienza preliminare*, Milano, 1992, 76; GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, 295; GREVI, *Archiviazione per « inidoneità probatoria » ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1309; GROSSO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1991, 238; MACCHIA, *Il giudice dell'udienza preliminare: giudice di merito o giudice di rito?*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 54; PRESUTTI, *Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1992, 1367 ss.; ROSSI, *Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna"*, in *questa Rivista*, 2022, 1 ss.; SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812.

dell'imputato. Nei casi dubbi – allorquando, cioè, non fosse possibile, « allo stato degli atti », determinarsi in favore dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio o della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere – il legislatore delegante attribuiva al giudice il potere di sollecitare le parti affinché fornissero, in una successiva udienza, « ulteriori elementi » utili ai fini della decisione.

Le linee programmatiche tracciate dalla legge-delega trovavano puntuale attuazione nella prima stesura dell'art. 425 c.p.p.³, che subordinava l'emissione della sentenza di non luogo a procedere alla presa d'atto della inconfigurabilità di un illecito penale, della ricorrenza di una causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale oppure alla verifica di una ragione « evidente » di proscioglimento nel merito, per la insussistenza del fatto, l'estraneità ad esso dell'imputato oppure il difetto delle condizioni di imputabilità o di punibilità⁴. Si profilava, così, sia pure in termini non limpidissimi, la distinzione tra le ipotesi di proscioglimento “in fatto” – da accertare con « evidenza »⁵ – dalle altre formule di non luogo a procedere, per le quali occorreva una mera constatazione⁶.

³ La legge-delega non prevedeva, in realtà, tra i casi di non luogo a procedere, quello in cui il « fatto non costituisce reato », che venne poi inserito nel testo definitivo dell'art. 425 comma 1 c.p.p. La questione di legittimità costituzionale sollevata per difetto di delega, ex art. 76 Cost., venne, tuttavia, dichiarata non fondata dalla Consulta, osservando che l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una causa di giustificazione imponeva comunque, se emergente in termini di « evidenza », l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, sicché l'integrazione operata dal legislatore delegato, in linea con la funzione dell'udienza preliminare, di fatto non travalicava le direttive del delegante (così Corte cost., n. 82 del 1993).

⁴ La possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità è stata introdotta dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato, *in parte qua*, l'illegittimità dell'art. 425 comma 1 c.p.p. per l'inosservanza dei criteri direttivi della legge-delega e per la violazione del canone di eguaglianza sostanziale (Corte cost., n. 41 del 1993).

⁵ Il concetto di « evidenza », richiamato dall'art. 425 c.p.p., doveva essere parametrato – secondo le prime pronunce di merito intervenute sul punto – ai criteri sottesi alle formule assolutorie proprie del giudizio, sicché occorreva pronunciare la sentenza di non luogo a procedere nei casi di radicale e insuperabile insufficienza o contraddittorietà degli elementi di prova a sostegno dell'accusa oppure, *a fortiori*, nelle ipotesi di assoluta carenza della prova positiva della responsabilità dell'imputato: in quest'ottica, G.u.p. Teramo, 5 febbraio 1991, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, 433, che aveva dichiarato il non luogo a procedere in presenza di un quadro probatorio costituito esclusivamente da una chiamata in correità non corroborata da alcun elemento di riscontro estrinseco.

⁶ Sull'analisi, anche in chiave sistematica, delle ragioni che impongono la pronuncia di non luogo a procedere, v. GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., 284; Id., *Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. ai fini della sentenza di non luogo a procedere*, in *Cass. pen.*,

Le valutazioni del giudice — eventualmente precedute dalla acquisizione di ulteriori dati probatori⁷ — si appuntavano su un duplice profilo: la “diagnosi” sull’oggettiva consistenza delle risultanze investigative⁸ e, nel contempo, la “prognosi” sulla capacità dimostrativa che avrebbero assunto, nella futura istruttoria dibattimentale, gli elementi cognitivi acquisiti all’esito dell’esperimento dei mezzi di prova⁹.

Una volta esclusa ogni possibilità di anticipare all’udienza preliminare questioni afferenti al pieno accertamento del fatto oggetto di imputazione, trattandosi di attività riservata alla successiva fase del giudizio¹⁰, il parametro discrezionale era rappresentato, dunque, dalla « utilità del dibattimento »¹¹, che il giudice, nei casi dubbi, avrebbe dovuto disporre dopo l’eventuale acquisizione di ulteriori elementi di prova.

1996, 2715; SCALFATI, *L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999, 101 ss.

⁷ La formulazione originaria dell’art. 422 comma 1 c.p.p., elaborata dal legislatore delegato, abilitava le parti — previamente sollecitate dalla indicazione di temi nuovi o incompleti da parte del giudice — a formulare istanze istruttorie di evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, senza prevedere, tuttavia, la fissazione di un’apposita udienza per l’assunzione delle nuove prove.

⁸ In particolare, il giudice era chiamato a verificare anche la completezza delle indagini svolte dal pubblico ministero, tanto che la giurisprudenza — nonostante la mancanza di una espressa previsione in tal senso — riteneva non abnorme l’emissione, all’esito dell’udienza preliminare, di una ordinanza con la quale il giudice prescriveva al pubblico ministero il compimento di ulteriori attività investigative (v. Cass., Sez. I, 11 dicembre 1990, in *Giust. pen.*, 1991, III, 523).

⁹ Si è subito precisato, anche in giurisprudenza, che il requisito della « evidenza » dovesse essere riferito non solo ad un vaglio di tipo “diagnostico” degli atti di indagine preliminare, ma anche ad una valutazione “prognostica” in ordine ai risultati di prova raggiungibili in dibattimento (cfr. Cass., Sez. I, 12 gennaio 1993, in *Cass. pen.*, 1993, 6, 104 e, in dottrina, MUSCELLA, *Udienza preliminare, regola di giudizio e giudice naturale*, in *questa Rivista*, 2016, 2, 9 ss.)

¹⁰ Si escludeva, infatti, che il giudice dell’udienza preliminare potesse riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti o procedere al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., poiché il compiuto accertamento dei fatti si esplica esclusivamente nella fase dibattimentale (in tal senso, Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 431, in *Giur. cost.*, 1990, 2574, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 425 c.p.p., nella parte in cui non consentiva al giudice dell’udienza preliminare di riconoscere la sussistenza di attenuanti, né di procedere al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato, a differenza di quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dagli artt. 256 e 257 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

¹¹ Le prime pronunce della giurisprudenza di merito non esprimevano, però, al riguardo, un orientamento univoco. Ad esempio, secondo G.u.p. Roma, 14 febbraio 1991, in *Giur. merito*, 1992, 407, il giudice dell’udienza preliminare era tenuto ad emettere sentenza di non luogo a procedere non solo quando fosse « evidente » l’innocenza o, comunque, la non punibilità dell’imputato, ma anche nei casi in cui i risultati delle indagini preliminari non consentissero di formulare la previsione che l’imputato, all’esito del giudizio dibattimentale, potesse essere dichiarato colpevole e condannato.

Appariva, però, da subito chiaro che l'udienza preliminare — così come congegnata — fosse incapace di svolgere quel ruolo di filtro assegnatole dal sistema¹², anche per la rilevata discrepanza tra la regola di giudizio dettata dall'art. 425 c.p.p. e quella volta ad orientare, all'esito delle indagini, le determinazioni del pubblico ministero, tenuto a richiedere l'archiviazione — ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p. — ove ritenesse le risultanze investigative inidonee a sostenere l'accusa in giudizio e, quindi, anche nel caso di contraddittorietà o insufficienza degli elementi di prova acquisiti¹³.

A distanza di qualche anno dall'entrata in vigore del codice, proprio al fine di potenziare il vaglio preliminare sull'imputazione, il testo dell'art. 425 comma 1 c.p.p. veniva modificato dall'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, con la soppressione dell'aggettivo «evidente». Larga parte della dottrina si era espressa a favore della novella, sottolineando che, per effetto della intervenuta modifica normativa, il giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere non solo in presenza della prova piena di una causa di proscioglimento dell'imputato, ma anche nelle ipotesi di insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori a sostegno dell'accusa, applicando in anticipo — sia pure in maniera non perfettamente

¹² Per tali riflessioni critiche, si segnalano, in particolare, i contributi di DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 75, e di FERRUA, *Studi sul processo penale*, Torino, 1989, 66.

¹³ Sul punto, cfr. GREVI, *Archiviazione per "inidoneità probatoria" ed obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 1291; GROSSO, *L'udienza preliminare*, cit., 231; LOZZI, *L'udienza preliminare*, in *L'udienza preliminare*, Milano, 1992, 24; PRESUTTI, *Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, cit., 1360; SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, cit., 101 ss. La questione è stata anche sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, in ragione della ritenuta violazione del canone di ragionevolezza e dei criteri direttivi della legge-delega, ma la Consulta non ha condiviso la prospettazione del rimettente, osservando che la formula adoperata nell'art. 125 disp. att. c.p.p. — tanto più se posta a raffronto con quella contenuta nell'art. 115 del progetto preliminare del codice — alludeva alle ipotesi in cui, sulla base degli elementi acquisiti, l'accusa appariva chiaramente insostenibile e, quindi, la *notitia criminis* inequivocabilmente infondata, sicché non era così marcata la differenza rispetto alla regola di giudizio dettata per il non luogo a procedere, non potendosi negare una certa assonanza — anche se in prospettive diverse — tra «insostenibilità dell'accusa» ed «evidenza dell'innocenza». La Corte ha ritenuto, inoltre, che la differenza fosse comunque giustificata dalla diversa funzione svolta dai due controlli giurisdizionali, poiché quello esercitato sulla richiesta di archiviazione è volto a porre rimedio alla eventuale inerzia del pubblico ministero, garantendo, di riflesso, l'obbligatorietà dell'azione penale, mentre il vaglio del giudice dell'udienza preliminare si pone in chiave essenzialmente garantistica, al fine, cioè, di tutelare l'imputato da accuse rivelatesi palesemente infondate (Corte cost., n. 252 del 1991, che richiama Corte cost., n. 88 del 1991).

speculare — la regola di giudizio dell'*in dubio pro reo* dettata dall'art. 530 comma 2 c.p.p.¹⁴.

La giurisprudenza continuava, tuttavia, a subordinare la pronuncia di non luogo a procedere all'incontrovertibile emersione — verificata « per constatazione » e senza necessità di particolare « apprezzamento » da parte del giudice — di elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale e dell'estraneità ad esso dell'imputato¹⁵.

La soppressione del requisito dell'evidenza — contrariamente a quanto auspicato dalla dottrina — non sembrava aver prodotto, quindi, alcun mutamento nella concreta applicazione della regola decisoria, che continuava a consentire un filtro a maglie ancora troppo larghe.

Lo scenario normativo cambiava nuovamente — ma questa volta in termini decisamente più significativi — con la riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. "legge Carotti"), che — oltre ad aggiungere i commi 2, 3 e 4 nel corpo dell'art. 425 c.p.p. — ridisegnava i presupposti dell'attività di integrazione probatoria in udienza preliminare, attribuendo al giudice il potere di ordinare il compimento di nuove indagini per colmare le lacune del compendio investigativo e, di riflesso, prevedendo la possibilità di disporre *ex officio* l'assunzione di mezzi di prova solo in funzione della eventuale pronuncia di non luogo a procedere¹⁶.

¹⁴ Per più approfondite e stimolanti riflessioni sul punto, v. CAPRIOLI, *Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 309 ss.; GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino, 1994, 10 ss.; LORUSSO, *Provvedimenti «allo stato degli atti» e processo penale di parti*, Milano, 1995, 480; MARAFIOTTI, *Sui poteri decisori del giudice all'esito dell'udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 1993, II, 713.

¹⁵ In questi termini, Cass., Sez. VI, 15 giugno 1998, n. 2156, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 546; Id., Sez. VI, 4 novembre 1997, n. 4319, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 241; Id., Sez. I, 30 gennaio 1995, n. 332, in *Cass. pen.*, 1996, 3435. In altre pronunce, si era affermata, invece, la possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere anche nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di reità dell'imputato, sempre che il compendio probatorio non fosse suscettibile di integrazioni nella successiva fase del dibattimento (v. Cass., Sez. I, 18 novembre 1998, n. 1490, in *Cass. pen.*, 1999, 3544).

¹⁶ La previsione di cui all'art. 421-bis c.p.p., introdotta dalla "legge Carotti", attribuisce al giudice dell'udienza preliminare il potere di disporre lo svolgimento di indagini suppletive, al chiaro fine di verificare la possibilità di porre rimedio alle rilevate lacune del compendio probatorio (per una compiuta analisi delle innovazioni apportate dalla riforma del 1999, v. CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, Milano, 2007, 342; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Milano, 2000, 386; RIVELLO, *Sub art. 2 l. 16.12.1999, n. 479*, in *Leg. pen.*, 2000, 390). Per quanto concerne, invece, l'attività di integrazione probatoria, l'originaria formulazione dell'art. 422 c.p.p., ai commi 1 e 2, prevedeva quanto segue: « 1. Quando non

Con specifico riferimento ai poteri decisorii, il giudice dell'udienza preliminare si vedeva riconosciuta, dal nuovo comma 2 dell'art. 425 c.p.p., la possibilità — espressiva di una giurisdizione di pieno merito — di applicare circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p.p., con le contestate aggravanti¹⁷, ma, nel contempo, il comma 4 del medesimo art. 425 c.p.p. ribadiva — implicitamente — la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere, precludendone l'emissione laddove si profilasse la necessità di disporre una misura di sicurezza diversa dalla confisca¹⁸.

provvede a norma dall'articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210»; « 2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere». La disposizione — come detto — è stata anch'essa modificata dalla legge n. 479 del 1999, che ha concesso al giudice dell'udienza preliminare il potere di assumere iniziative *ex officio* — senza dover stimolare, quindi, le richieste delle parti — ma, nel contempo, ha limitato l'attività istruttoria integrativa all'assunzione delle sole prove di cui « appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere » (sulla interpretazione di tale requisito, v., tra gli altri, GROSSO, *Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 20-23*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 284; SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, cit., 76).

¹⁷ Al di là della incompletezza della disposizione, stante la impossibilità di escludere circostanze aggravanti non correttamente contestate (sul punto, cfr. GROSSO, *Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 20-23*, cit., 289), la dottrina segnalava la peculiare natura del potere riconosciuto al giudice dell'udienza preliminare, tipico della piena giurisdizione di merito e, quindi, non perfettamente compatibile con una sentenza di natura meramente processuale (cfr., tra gli altri, DI BUGNO, *Sub art. 23 l. 16.12.1999 n. 479*, in *Leg. pen.*, 2000, 400; GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, a cura di Amodio-Galantini, Milano, 2000, 109; MUSCELLA, *Udienza preliminare, regola di giudizio e giudice naturale*, cit., 4 ss.; SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, cit., 2833).

¹⁸ Prima dell'intervento del legislatore, la giurisprudenza riteneva ammissibile — nel silenzio dell'art. 425 c.p.p. — l'applicazione di misure di sicurezza personali con la sentenza di non luogo a procedere (Cass., Sez. I, 8 marzo 1996 n. 3450, in *Cass. pen.*, 1997, 1098). Dopo la modifica apportata dalla "legge Carotti", si è, invece, affermato che il giudice dell'udienza preliminare, potendo pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato « non punibile per qualsiasi causa », doveva arrestare il corso del processo anche nel caso di accertato difetto di imputabilità, purché non risultasse necessario applicare una misura di sicurezza personale (v. Cass., Sez. II, 13 gennaio 2015, n. 4397, in *D&G*, 2015, 30 gennaio; Id., Sez. II, 5 marzo 2014, n. 21826, Rv. 259577; Id., Sez. II, 21 ottobre 2005, n. 45527, Rv. 233142). La possibilità di prosciogliere l'imputato per difetto di imputabilità è stata considerata, peraltro, dalla Corte costituzionale, espressione della natura di merito della sentenza resa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., trattandosi di statuizione che « postula il necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto-reato » (Corte cost., n. 224 del 2001).

L'innovazione apparentemente più incisiva era costituita, tuttavia, dal riformato comma 3, che obbligava il giudice a rigettare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero quando riteneva gli elementi di prova acquisiti in atti « insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio ». In sostanza, restavano inalterati i canoni di giudizio previsti dal comma 1 per le ipotesi di conclamata configurabilità di una causa di “proscioglimento” processuale o di merito, mentre veniva coniata una nuova regola decisoria riferita alle situazioni dubbie, sulla cui configurabilità finiva gioco-forza per incidere il modificato assetto delle integrazioni investigative e probatorie.

Neppure tali modifiche – peraltro oggetto di valutazioni discordanti in dottrina¹⁹ – producevano, però, gli effetti auspicati, posto che la giurisprudenza continuava ad escludere la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere sia quando il quadro probatorio, pur se lacunoso, appariva suscettibile di integrazioni in dibattimento sia quando le fonti di prova si prestavano a rivalutazioni oppure ad interpretazioni alternative o aperte²⁰. Nella prassi, inoltre, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. postulava l'assolvimento di un onere motivazionale particolarmente rigoroso, in quanto il giudice era tenuto a dar conto della assoluta impossibilità di completamento in giudizio del compendio probatorio lacunoso o contraddittorio oppure della capacità di resistenza agli approfondimenti del contraddittorio dibattimentale di un eventuale apprezzamento positivo dell'innocenza dell'imputato²¹.

¹⁹ Cfr. APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Milano, 2000, 115 ss.; BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Milano, 2000, 101 ss.; DANIELE, *La regola di giudizio in udienza preliminare*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 560 ss.; DE CARO, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive*, in *questa Rivista*, 2022, 1 ss.; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, cit., 404; NORMANDO, *La nuova udienza preliminare. La “riscrittura” dei parametri di utilità del giudizio*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, Milano, 2000, 249 ss.; PERONI, *I nuovi epiloghi dell'udienza preliminare*, in *Studium iuris*, 2000, 1212 ss.

²⁰ In tal senso, Cass., Sez. IV, 23 novembre 2017, n. 851, in *D&G*, 2018, 12 gennaio; Id., Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 565, Rv. 269014; Id., Sez. IV, 20 maggio 2016, n. 25254, in *D&G*, 2016, 20 giugno; Id., Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 19179, Rv. 267250.

²¹ In questi termini, Cass., Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 36210, Rv. 260248; Id., Sez. II, 14 novembre 2013, n. 48831, Rv. 257645; Id., Sez. II, 18 ottobre 2013, n. 45989, Rv. 257309.

2. *Le innovazioni introdotte dalla “riforma Cartabia”*. La riscontrata incapacità dell’udienza preliminare di filtrare le imputazioni immeritevoli del vaglio dibattimentale ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente – con l’art. 23 comma 1, lett. *h*, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”) – sulla regola di giudizio di cui all’art. 425 comma 3 c.p.p., stabilendo che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche « quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna ».

Il criterio di valutazione non risulta più imperniato, quindi, sulla utilità del dibattimento, ma è proiettato, in maniera decisamente più pregnante, sui possibili esiti del giudizio di responsabilità dell’imputato.

Nel contempo, al fine di ampliare e rafforzare il controllo giurisdizionale sull’accusa, la novella ha riconosciuto al giudice dell’udienza preliminare la possibilità di verificare – *ex officio* o su impulso delle parti – sia la corrispondenza della contestazione alle risultanze dell’attività investigativa sia la corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione (art. 423 comma 1-*bis* c.p.p.).

La portata della nuova regola di giudizio – o, più propriamente, del presupposto a cui è subordinata, oggi, l’emissione della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p.²² – può essere compiutamente apprezzata, però, solo analizzando, nel loro insieme, anche le innovazioni normative che hanno ridisegnato i poteri di controllo del giudice, scandendone l’esercizio nel corso dell’udienza preliminare.

Completata la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio attraverso gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice – a seguito della discussione o, qualora lo ravvisi opportuno, anche prima di darvi luogo – può promuovere l’interlocuzione con le parti su alcuni punti pregiudiziali della regiudicanda.

Il primo controllo va incentrato – ai sensi dell’art. 421 comma 1 c.p.p. – sul rispetto dei requisiti di chiarezza e determinatezza dell’imputazione imposti dall’art. 417 comma 1, lett. *b*), c.p.p.²³, la cui mancanza – laddove il pubblico

²² Come opportunamente precisato da FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Discrimen*, 12 luglio 2021, 2; ID., *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in *Discrimen*, 9 dicembre 2021, 2.

²³ Per l’analisi degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui richiamati requisiti di chiarezza e di determinatezza dell’imputazione, v. BASSI, *Il controllo giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione nello sviluppo del procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2020, 3982 ss.

ministero non provveda alla correzione dell'accusa sollecitata dal giudicante — determina la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio²⁴.

Al vaglio finalizzato a verificare il rispetto dei canoni formali della contestazione può seguire, ai sensi dell'art. 423 comma 1-*bis* c.p.p., la verifica della corrispondenza tra gli enunciati fattuali contenuti nell'editto accusatorio e le oggettive risultanze dell'attività investigativa: laddove, sul punto, si ravvisino discrasie — non trovando riscontro, in atti, alcune delle circostanze di fatto dedotte in rubrica come elementi della fattispecie di reato contestata, semplice o aggravata, oppure come presupposti per l'eventuale applicazione di misure di sicurezza — il rappresentante dell'accusa, anche in questo caso, viene dapprima invitato ad « operare le necessarie modificazioni » e, solo se tale sollecitazione è ignorata, il giudice dispone anche d'ufficio — ma pur sempre dopo aver sentito le parti²⁵ — la restituzione degli atti all'inquirente.

In sostanza, il giudice dell'udienza preliminare è espressamente abilitato a sollecitare la revisione dei profili fattuali del *thema decidendum* e, nel caso di inottemperanza del pubblico ministero, non può che prendere atto dell'impossibilità di dare ulteriore corso all'accertamento processuale²⁶, di-

²⁴ La previsione di cui all'art. 421 comma 1 c.p.p., così come novellata dalla “riforma Cartabia”, recepisce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza “Battistella”, con la quale le Sezioni Unite avevano subordinato la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per imputazione generica o indeterminata — e la conseguente regressione del procedimento — al preventivo “avviso” rivolto al pubblico ministero, ma da questi non recepito, per fargli apportare le necessarie correzioni al capo d'accusa (Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, in *Cass. pen.*, 2009, 632 ss., con note di PISTORELLI, *Imputazione generica o indeterminata e poteri del giudice dell'udienza preliminare nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2008, 2318 ss., e di MARINELLI, *La genericità o indeterminatezza dell'imputazione nella fase dell'udienza preliminare*, ivi, 2327 ss.).

²⁵ L'obbligo di sentire le parti prima di suggerire al pubblico ministero la modifica dell'imputazione è imposto da entrambe le disposizioni, vale a dire dagli artt. 421 comma 1 e 423 comma 1-*bis* c.p.p. È, tuttavia, evidente che, rispetto ad un atto compiuto dal pubblico ministero, il controllo viene sollecitato, di regola, dalla difesa dell'imputato, che in udienza preliminare ha la prima occasione di confronto con l'accusa dinanzi ad un organo terzo e imparziale. Il contraddittorio che si instaura successivamente — vale a dire dopo che la questione sia stata sollevata dal giudice o dal difensore — finisce giocoforza per coinvolgere anche il pubblico ministero, per una « cogestione della vicenda fattuale oggetto di riformulazione » (così FIORELLI, *Indeterminatezza dell'imputazione e conseguenze sanzionatorie nella prospettiva della legge delega n. 134 del 2021: vecchi equivoci e nuove resistenze dogmatiche*, in *questa Rivista*, 2022, 1, 5).

²⁶ Le scansioni del controllo — che prevede una intimazione al pubblico ministero e la successiva declaratoria di nullità — ripercorrono puntualmente quelle indicate dalla sentenza “Battistella” (Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, cit., 632 ss.).

sponendo la regressione della vicenda giudiziaria alla fase delle indagini preliminari²⁷.

Lo scrutinio sulla coerenza dell'imputazione rispetto al compendio investigativo — che rischia, comunque, di determinare una impropria ingerenza del giudice nelle scelte dell'organo dell'accusa²⁸ — precede l'ulteriore verifica, prevista anch'essa dal “nuovo” art. 423 comma 1-*bis* c.p.p., che è focalizzata sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto prospettata nella richiesta di rinvio a giudizio. Il controllo sulla esatta individuazione delle norme incriminatrici violate — che è espressione tipica del potere giurisdizionale²⁹ — si coniuga perfettamente con l'inedito potere di verifica della corrispondenza tra accusa e compendio probatorio, così da rendere completo ed efficace il vaglio preventivo sull'imputazione, che deve risultare non solo “corretta”, perché sussunta nella fattispecie astratta che meglio si attaglia al fatto concreto, ma anche “congrua”, in quanto conforme alle risultanze investigative acquisite in atti.

Esauriti i controlli formali e sostanziali sull'imputazione, il giudice dell'udienza preliminare passa ad esaminare l'adeguatezza degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini, innanzitutto per appurare se gli elementi

²⁷ Vanno segnalate, al riguardo, le ampie e articolate considerazioni di DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in *Sist. pen.*, 2023, 4 ss. e di FIORELLI, *Indeterminatezza dell'imputazione e conseguenze sanzionatorie nella prospettiva della legge delega n. 134 del 2021: vecchi equivoci e nuove resistenze dogmatiche*, cit., 2 ss.

²⁸ Ad evidenziare efficacemente tale rischio è CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 2 ss.

²⁹ Il potere di riqualificazione giuridica costituisce, infatti, una diretta estrinsecazione del principio di legalità e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), sicché la verifica delle fattispecie astratte più consone alla prospettazione fattuale dell'accusa ben può ritenersi connaturata al controllo giurisdizionale sull'imputazione esercitato in udienza preliminare: al riguardo, cfr. LOZZI, *L'udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1077 ss.; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2007, 259; VALENTINI, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2002, 435 ss. Anche secondo la giurisprudenza, il potere di definizione giuridica è espressivo di un valore di rilevanza costituzionale, che impone al giudice di accertare la riconducibilità del fatto allo schema legale tipico e, dunque, di rettificare, se occorre, la qualificazione prospettata dal pubblico ministero (v. Cass., Sez. I, 13 dicembre 2017 n. 21732, in *Guida dir.*, 2018, 29, 81; Id., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 42996, in *Foro it.*, 2016, II, 697; Id., Sez. III, 18 settembre 2014, n. 51424, in *Cass. pen.*, 2015, 1976, nonché Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, n. 16, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 719). Si è osservato, in particolare, che lo “*ius variandi*” del titolo di reato spetta al giudice in ogni fase e grado del procedimento penale e il suo esercizio non interferisce con le autonome facoltà — riservate in via di esclusiva all'organo requirente — di modificare o integrare il fatto contestato, qualora risulti diverso da come descritto in imputazione (Cass., Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 28262, Rv. 270521).

raccolti dall'organo inquirente siano in grado di fornire adeguato sostegno dimostrativo a ciascun segmento fattuale implicato nella pretesa punitiva e se possono essere disposte integrazioni utili ad agevolare la decisione in un senso o nell'altro.

In ossequio al canone della «completezza delle indagini preliminari» — che, con la novella, consolida il rango di principio generale del sistema³⁰ — il giudice dell'udienza preliminare è tenuto ad individuare, infatti, potenziali lacune probatorie, provvedendo a colmarle con il più consono tra gli strumenti apprestati dal codice. La scelta dell'organo giurisdizionale — tra l'indicazione al pubblico ministero di ulteriori indagini finalizzate ad approfondire temi dell'accusa rimasti oscuri (art. 421-*bis* comma 1 c.p.p.) e l'assunzione dei mezzi di prova di cui sia prospettabile, *a priori*, la «evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere» (art. 422 comma 1 c.p.p.) — è inevitabilmente orientata dall'esito della prima valutazione operata allo stato degli atti: qualora intraveda un possibile epilogo dell'udienza preliminare favorevole all'imputato³¹, il giudice opterà per l'incombente istruttorio in luogo del

³⁰ L'esigenza di completezza delle indagini è stata rimarcata anche dalla Corte costituzionale sin dalle prime pronunce successive all'entrata in vigore del codice del 1988 (in particolare, v. Corte cost., n. 88, del 1991, nonché Corte cost., n. 139 del 2015; Id., n. 115 del 2001, 263). In tale prospettiva, la legge n. 479 del 1999 ha introdotto la previsione di cui all'art. 421-*bis* c.p.p. con il precipuo intento di garantire — proprio attraverso la completezza delle indagini preliminari — sia l'obbligatorietà dell'azione penale, sia la scelta consapevole della difesa dell'imputato in favore di uno dei riti alternativi (in argomento, cfr. BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., 133; GROSSO, *Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 20-23*, cit., 283; POTETTI, *Il principio di completezza delle indagini preliminari e il nuovo art. 421 bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, 2152; VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *questa Rivista*, 2019, 2, 1 ss.). Con la "riforma Cartabia", la disposizione — sebbene invariata — sembra assumere maggiore rilievo sistematico, in quanto destinata ad incidere in maniera significativa anche sull'applicazione delle nuove regole di giudizio proprie dell'udienza preliminare (sul punto, cfr. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 2 ss., nonché Busetto, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare: qualche spunto di riflessione*, in *questa Rivista*, 2023, 1, 1 ss.).

³¹ In sostanza, le risultanze dell'attività investigativa debbono preludere all'esito liberatorio, anche se l'iniziale prognosi favorevole all'imputato potrebbe essere ribaltata dalla successiva assunzione della prova disposta ai sensi dell'art. 422 c.p.p., laddove emerga la necessità di sottoporre l'accusa al vaglio dibattimentale (nella stessa ottica, cfr. CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 355 e, con riferimento anche all'attuale quadro normativo, SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, cit., 12).

supplemento investigativo, volto, invece, nella generalità dei casi, a colmare vuoti probatori nella prospettiva di un consolidamento dell'accusa³².

Terminati i controlli pregiudiziali ed espletata l'eventuale integrazione investigativa o probatoria, il giudice deve esprimersi con pieni poteri cognitivi — proprio in ragione dell'ampiezza degli strumenti correttivi di cui dispone — sulla richiesta di prosecuzione del processo avanzata dal pubblico ministero.

3. *Il nuovo criterio di giudizio ancorato alla «ragionevole previsione di condanna».* Le regole volte ad orientare il convincimento del giudice dell'udienza preliminare — come già anticipato — hanno subito un significativo mutamento per effetto della “riforma Cartabia”, anche se il legislatore si è limitato a ridefinire il presupposto per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere nei casi dubbi, quelli, cioè, prima individuati dall'art. 425 comma 3 c.p.p. attraverso il riferimento alla « insufficienza », alla « contraddittorietà » degli elementi di prova acquisiti o, comunque, alla loro « inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio ».

È rimasta invariata, invece, la previsione di cui all'art. 425 comma 1 c.p.p., che impone il rigetto della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero laddove si registri la comprovata ricorrenza di un motivo di proscioglimento nel merito³³ oppure di una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, anche per effetto — così come dispone l'art. 425 comma 2 c.p.p. — del riconoscimento di circostanze atte-

³² Il giudice che ordina l'integrazione delle indagini non sembra sconfinare nelle prerogative istituzionali dell'organo inquirente, in quanto si limita a verificare la completezza del compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione. In altri termini, la constatata lacunosità degli accertamenti svolti — con la conseguente indicazione di « ulteriori indagini » e del termine entro cui svolgerle — non sembra esporre il titolare della funzione giurisdizionale a pericolose « contaminazioni inquisitorie », posto che il compito del giudice resta circoscritto al controllo sull'adempimento dell'obbligo di esercizio dell'azione. Per l'approfondimento del tema, v. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., 56 ss., nonché FERRAIOLI, *Il ruolo di « garante » del giudice per le indagini preliminari*, Padova, 1993, 103 ss., la quale osserva che « il giudice in tanto può efficacemente svolgere il sindacato sulla completezza delle indagini in quanto si pone nell'ottica dell'accusa », anche se « non si riesce comunque ad eliminare quell'impronta inquisitoria che affiora nell'ingerenza del giudice in un settore, l'investigazione sulla notizia di reato, che dovrebbe appartenere al solo pubblico ministero ».

³³ Il legislatore richiama le formule previste dall'art. 530 comma 1 c.p.p. per la pronuncia della sentenza assolutoria all'esito del giudizio dibattimentale (il fatto non sussiste, non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o non è previsto dalla legge come reato).

nuanti o del giudizio di bilanciamento compiuto ai sensi dell'art. 69 c.p.³⁴. L'applicabilità della previsione di cui all'art. 425 comma 1 c.p.p. presuppone, dunque, che le risultanze investigative consentano la declaratoria di non luogo a procedere all'esito di un giudizio essenzialmente "diagnostico" e di pacifica evidenza.

Tuttavia, anche nei casi di conclamata ricorrenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 425 c.p.p., il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio – così come stabilito al comma 4 – quando ritiene che dal proscioglimento dell'imputato in sede dibattimentale dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. In sostanza, se risulta accertata la pericolosità sociale dell'imputato e si profila la necessità di disporre una misura di sicurezza personale, al giudice è preclusa la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, qualunque ne sia la causa³⁵, poiché l'applicazione di detta misura postula un pieno accertamento di merito, incompatibile con i limiti cognitivi dell'udienza preliminare³⁶.

Dai rilievi sin qui formulati si ricava, quindi, che la nuova regola di giudizio dettata dal comma 3 dell'art. 425 c.p.p. è destinata ad operare nei casi in cui il giudice sia chiamato pronunciarsi su un'ipotesi accusatoria non palesamente

³⁴ L'anticipato riconoscimento delle circostanze, comprese le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., era chiaramente finalizzato – secondo le intenzioni del legislatore – a consentire la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per intervenuta prescrizione (cfr. GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, cit., 407). Tuttavia, la successiva riforma della disciplina della prescrizione, attuata con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha reso ininfluenti, ai fini del computo dei termini estintivi del reato, le riduzioni di pena previste per le circostanze attenuanti – anche se ad effetto speciale – nonché il giudizio di bilanciamento effettuato ai sensi dell'art. 69 c.p. Di conseguenza, l'operatività del disposto dell'art. 425 comma 2 c.p.p. è rimasta circoscritta all'applicazione di eventuali provvedimenti di natura clemenziale, che facciano dipendere l'effetto estintivo dal riconoscimento di un'attenuante o lo ricolleghino a limiti di pena da stabilire in concreto.

³⁵ Per giurisprudenza costante, il difetto di imputabilità dovuto alla incapacità di intendere e di volere può essere dichiarato anche con la sentenza di non luogo a procedere, a condizione che sia riscontrata l'assenza di pericolosità sociale dell'imputato e venga esclusa, di riflesso, la necessità di applicare una misura di sicurezza personale (così Cass., Sez. II, 13 gennaio 2015, n. 4397, in *DRG*, 2015, 30 gennaio; Id., Sez. II, 5 marzo 2014, n. 21826, Rv. 259577; Id., Sez. II, 21 ottobre 2005, n. 45527, Rv. 233142).

³⁶ D'altra parte, prima dell'entrata in vigore della "legge Carotti", la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 425 comma 1 c.p.p., nella parte in cui consentiva di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risultava evidente il difetto di imputabilità, evidenziando che la persona non imputabile non può essere privata del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, in quanto l'udienza preliminare non è sede di acquisizione probatoria destinata "all'accertamento della verità", ma è volta semplicemente a verificare l'ammissibilità o meno della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero (Corte cost., n. 41 del 1993).

destituita di fondamento e che non implichi, comunque, l'applicazione di una misura di sicurezza personale³⁷.

Quanto al significato da attribuire alla disposizione, il mutamento di prospettiva imposto dalla riforma appare radicale.

Il criterio della «ragionevole previsione di condanna» proietta, infatti, il giudice verso un'anticipazione del giudizio di responsabilità e di punibilità dell'imputato, obbligando inevitabilmente l'interprete a confrontarsi anche con la regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» stabilita dall'art. 533 comma 1 c.p.p.

Ai fini della pronuncia assolutoria, la ragionevolezza del dubbio idoneo a scardinare l'assunto accusatorio va ricondotta – secondo l'indirizzo interpretativo oramai univocamente condiviso in dottrina e in giurisprudenza – alla possibilità di formulare un'ipotesi alternativa non solo prospettabile in astratto, ma dotata di concretezza probatoria e plausibilità logica. In altri termini, il dubbio può essere definito «ragionevole» solo se, da un lato, è connotato da un sufficiente grado di credibilità razionale e, dall'altro, trova un concreto riscontro – pur senza la necessità di raggiungere una prova piena – nelle risultanze dell'attività istruttoria³⁸.

Di conseguenza, la scelta di utilizzare il medesimo aggettivo («ragionevole») nel testo dell'art. 425 comma 3 c.p.p., associandolo alla «previsione di condanna»³⁹, non può che essere letta come indicativa della volontà del legislatore

³⁷ Per ulteriori e stimolanti riflessioni sul punto, v. MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell'udienza preliminare*, in questa *Rivista*, 2023, 1, 4.

³⁸ La dottrina – com'è agevole intuire – si è diffusamente soffermata sul concetto di «ragionevole dubbio»: tra gli studi di maggiore rilievo, si segnalano quelli di CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, in *Novità su impugnazioni*, a cura di Scalfati, Milano, 2006, 101, e di UBERTIS, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, 324. Non va trascurato, ovviamente, il contributo fornito dalla giurisprudenza, volto a rimarcare che il «dubbio ragionevole» è collegato all'esistenza di «ipotesi alternative all'accusa dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità», non rilevando, a tal fine, «eventualità solo remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in *rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana» (così Cass., Sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863, Rv. 280605; Id., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, in *Cass. pen.*, 2009, 1840).

³⁹ Modificando il testo dell'iniziale disegno di legge n. A.C. 2435, presentato il 13 marzo 2020 alla Camera dei Deputati, la «Commissione Lattanzi» aveva mutato il criterio di giudizio di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p., eliminando, in particolare, il riferimento alla «ragionevolezza» della prognosi di condanna: da «elementi che non consentono la ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio», si proponeva la formula «elementi tali da determinare la condanna» (cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, p. 16 ss.). Successivamente, nel testo definitivo

di imporre la formulazione di una prognosi « plausibile » e « concreta » sulla futura affermazione di responsabilità dell'imputato. Ciò significa che il giudice dell'udienza preliminare, posto di fronte ad un quadro probatorio insufficiente o contraddittorio⁴⁰, può « ragionevolmente » prevedere uno sviluppo del giudizio dibattimentale favorevole all'accusa solo quando è in grado di elaborare — sulla scorta delle conoscenze processuali desumibili dagli atti — un « concreto programma istruttorio » capace di condurre all'integrazione della prova necessaria ai fini della condanna dell'imputato.

Il presupposto per dare corso alla celebrazione del dibattimento non è più rinvenibile, dunque, nella sua « astratta utilità », vale a dire nella ipotetica sopravvenienza di non specificate risultanze istruttorie, ma occorre avere a disposizione dati conoscitivi che consentano già di delineare, in termini concreti, il percorso probatorio attraverso il quale sia possibile approdare ad una sentenza di condanna. Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni *de relato* presenti in atti, ma senza il conforto della testimonianza di riferimento, che ben può essere assunta, tuttavia, in dibattimento, trattandosi di fonte compiutamente identificata, oppure alla chiamata in reità o in correatà, i cui riscontri, sebbene non ancora acquisiti, siano già individuabili al momento della pronuncia sulla richiesta di rinvio a giudizio, o ancora alla futura produzione di documenti determinanti per l'accusa di cui è nota l'esistenza⁴¹.

La nuova regola decisoria mantiene, quindi, una connotazione essenzialmente prognostica — che è connaturata, del resto, alla distinzione tra « udienza preliminare » e « giudizio » — ma sposta il fulcro della valutazione sulla soste-

della legge-delega — e, quindi, nel novellato art. 425 comma 3 c.p.p. — è ricomparso l'aggettivo « ragionevole ». La dottrina, peraltro, aveva efficacemente rilevato che il testo elaborato dal legislatore delegante era così dettagliato « da non lasciare la minima discrezionalità al delegato », apparentemente vincolato a « ripetere tale e quale la formula della delega », con la conseguenza che ogni modifica in sede di attuazione rischiava di tradursi in un eccesso di delega (così FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, cit., 1 ss.; cfr., altresì, CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, cit., 7 ss.).

⁴⁰ Sulla natura del dubbio idoneo a giustificare la definizione dell'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere, meritano rilievo le considerazioni espresse da MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell'udienza preliminare*, cit., 4 ss.

⁴¹ Analogamente, laddove risultino acquisite in atti consulenze tecniche dell'accusa e della difesa che giungono a conclusioni opposte, il giudice può disporre il rinvio a giudizio dell'imputato solo se è in grado di individuare — eventualmente all'esito dell'audizione dei due consulenti disposta ai sensi dell'art. 422 c.p.p. — il percorso argomentativo che può consentire, in dibattimento, di superare del tutto la valenza dimostrativa dei rilievi difensivi, negando la loro attitudine anche ad instillare un « ragionevole dubbio » sulla fondatezza dell'accusa.

nibilità dell'azione penale verso i possibili risultati dell'azione stessa, vale a dire la condanna o l'assoluzione dell'imputato, delineando, così, in maniera più nitida il perimetro del *thema decidendum* e vietando al giudice considerazioni che non siano strettamente aderenti al compendio probatorio con il quale, in concreto, è chiamato a confrontarsi.

In tale prospettiva, il preventivo ricorso agli strumenti integrativi di cui agli artt. 421-*bis* e 422 comma 1 c.p.p. — in quanto volti a superare eventuali lacune o contraddizioni del quadro probatorio — assume un rilievo fondamentale, ponendosi come pregiudiziale necessaria ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere. Prima di “prosciogliere” l'imputato per la carenza o la discordanza degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari, il giudice deve valutare, infatti, le opportunità di completamento o di appianamento del compendio investigativo e, solo all'esito dell'eventuale attività integrativa, potrà dare atto, con la sentenza resa ai sensi dell'art. 425 comma 3 c.p.p., della irrimediabilità del *deficit* probatorio.

Le potenzialità deflattive della nuova regola di giudizio risultano, dunque, inevitabilmente condizionate dal contesto normativo di riferimento, poiché tesi accusatorie prive di adeguato supporto dimostrativo vanno ritenute immeritevoli del vaglio dibattimentale solo se non possono essere corroborate attraverso il ricorso agli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-*bis* e 422 c.p.p.

Laddove si profili, ad esempio, il contrasto tra elementi favorevoli e contrari all'imputato su punti decisivi della regiudicanda — come quando risultano versate in atti consulenze tecniche di segno opposto — l'incidente istruttorio disposto ai sensi dell'art. 422 c.p.p., sebbene sia uno strumento normativamente previsto in funzione della sentenza di non luogo a procedere, potrebbe anche fornire al giudice — all'esito dell'esame delle fonti di prova discordanti o, se necessario, del loro confronto — precisazioni o chiarimenti determinanti per consolidare l'ipotesi accusatoria, inducendolo, quindi, a dare corso al giudizio dibattimentale.

Viceversa, qualora il compendio investigativo appaia lacunoso, la pronuncia della sentenza *ex art.* 425 comma 3 c.p.p. è subordinata alla verifica della possibilità di colmare i vuoti probatori attraverso una integrazione delle indagini disposta ai sensi dell'art. 421-*bis* c.p.p.¹². In sostanza, lacune investigative non

¹² Come ha incisivamente osservato GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'Legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, 2021, 9, la nuova regola di giudizio tende ad « evitare che

colmate – quando attengono a profili essenziali della responsabilità e della punibilità dell'imputato – rendono irragionevole la previsione di condanna⁴³, salvo che il giudice dell'udienza preliminare, sulla scorta delle informazioni rilevabili dagli atti, sia in grado di elaborare un programma istruttorio – da attuare in dibattimento – che renda comunque plausibile e concreta la prognosi di un esito del giudizio favorevole all'accusa, così da poter evitare un supplemento di indagini *ex art. 421-bis c.p.p.*

Contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina⁴⁴, la nuova regola di giudizio non tollera, dunque, valutazioni meramente ipotetiche, che spesso trasmodano in autentiche congetture, dovendo il giudice muovere da basi probatorie concrete, rappresentate dagli elementi già presenti in atti o da quelli che possono essere acquisiti in dibattimento, ma pur sempre sulla scorta dei dati conoscitivi rilevabili dal fascicolo delle indagini.

In definitiva, la sentenza di non luogo a procedere si impone nei soli casi in cui la incompletezza dei dati probatori non risulta emendabile mediante un supplemento investigativo oppure attraverso l'acquisizione, in dibattimento, di elementi già concretamente riconoscibili in atti, dei quali, dunque, sia ragio-

procedimenti male istruiti o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano “la pena del processo” ». Sul punto, vanno richiamate anche le pregevoli considerazioni di VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *questa Rivista*, 2022, 3, 13, secondo cui, « laddove il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, in quanto il materiale raccolto dall'accusa appaia contraddittorio o manchevole, epperò sempre dagli atti emerga l'esistenza di elementi tali da indurre una valutazione potenzialmente diversa, lo strumento previsto dalla legge in funzione di controllo, non è certo l'invio degli atti nelle mani del giudice del dibattimento affinché dia una *chance* alle prove addotte dall'accusa, bensì l'implementazione investigativa prevista dall'art. 421-bis c.p.p. ». Cfr., altresì, Busetto, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare: qualche spunto di riflessione*, cit., 1 ss.; Garuti, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio*, in *questa Rivista*, 2022, 3, 14; La Rocca, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 25; Santoriello, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, cit., 4.

⁴³ In senso analogo si è espresso Santoriello, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, cit., 11.

⁴⁴ La dottrina più attenta aveva acutamente rilevato che il rinvio a giudizio dell'imputato veniva disposto secondo il criterio, non codificato, della «opportunità della verifica dibattimentale» (così Amodio, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, 14 ss.).

nevolmente prevedibile la futura disponibilità ai fini della pronuncia nel merito della imputazione.

La nuova previsione contenuta nell'art. 425 comma 3 c.p.p. si riflette, inevitabilmente, anche sull'obbligo di motivazione della sentenza di non luogo a procedere. Al giudice dell'udienza preliminare era richiesto, prima, uno sforzo obiettivamente improbo, per dimostrare l'assoluta impossibilità di mutamenti *contra reum* del quadro probatorio in fase dibattimentale⁴⁵, mentre quello stesso giudice, oggi, una volta rilevato il *vulnus* che rende insostenibile l'accusa, deve semplicemente dar conto della insussistenza di una concreta prospettiva di completamento del quadro probatorio capace di dissipare ogni ragionevole dubbio. Così motivata, la sentenza di non luogo a procedere dovrebbe dimostrare, peraltro, una più accentuata capacità di resistenza nei gradi di impugnazione, tanto di merito quanto di legittimità.

Va evidenziato, infine, che l'oggetto della prognosi richiesta dall'art. 425 comma 3 c.p.p. non è limitato alla fondatezza dell'ipotesi di reato contestata, ma – come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, che esige una ragionevole previsione di « condanna »⁴⁶ – ricomprende sia i presupposti per l'affermazione di responsabilità che quelli richiesti per l'irrogazione della pena. La sentenza di non luogo a procedere potrebbe essere pronunciata, dunque, anche laddove sia ragionevolmente prevedibile il decorso del termine di prescrizione in epoca anteriore alla definizione del giudizio di primo

⁴⁵ Sull'onere di motivazione della sentenza di non luogo a procedere, prima della riforma, v. Cass., Sez. V, 19 aprile 2017, n. 27823, in *Foro it.*, 2017, II, 653; Id., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 54957, Rv. 268629; Id., Sez. VI, 11 novembre 2015, n. 7748, Rv. 266157; Id., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 337638, Rv. 264427; Id., Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 36210, Rv. 260248.

⁴⁶ Nella originaria articolazione del disegno di legge A.C. 2435, il criterio di valutazione di cui agli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425 comma 3 c.p.p. era ancorato alla «ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio», formula che – al pari della «ragionevole previsione di condanna» – postula la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, ma non involge anche il profilo della concreta attuazione della pretesa punitiva. Il testo normativo è stato successivamente modificato dalla «Commissione Lattanzi», inserendo il riferimento alla «condanna» in luogo dell'«accoglimento della prospettazione accusatoria» (cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, 16 ss.). L'attuale previsione di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p. richiede, quindi, non solo una verifica in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato, ma anche di «ogni altra circostanza attinente alla punibilità e colpevolezza, alla stregua di come è chiamato a fare il giudice, tra l'altro, con i parametri di cui all'art. 133 c.p.» (così DE FLAMMINEIS, *La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale: poteri e responsabilità del pubblico ministero*, in *Sist. pen.*, 2023, 16).

grado⁴⁷. La difficoltà di stimare con precisione i tempi di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale non può limitare, infatti, la portata dell'art. 425 comma 3 c.p.p., che comunque afferisce a tutte le situazioni in cui la previsione di condanna risulti irragionevole, a prescindere dalla eventualità che tale valutazione non sia di agevole compimento.

4. *Il filtro della udienza predibattimentale.* Il rito monocratico con citazione diretta a giudizio era connotato dall'assenza di controllo sull'esercizio dell'azione penale, rimessa alla discrezionalità normativamente orientata, ma insindacabile, del pubblico ministero.

La riforma è intervenuta anche su questo punto, ampliando i casi di *vocatio in iudicium* disposta dall'organo inquirente⁴⁸, ma prevedendo, in luogo dell'udienza preliminare, un filtro giurisdizionale "intra-neo" alla fase dibattimentale⁴⁹. La nuova «udienza di comparizione predibattimentale» — disciplinata dagli artt. 554-*bis* e 554-*ter* c.p.p. — si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, dinanzi ad un giudice del dibattimento diverso da quello a cui sarà affidata, eventualmente, la prosecuzione del giudizio. La verifica predibattimentale — analogamente a quella compiuta in sede di udienza preliminare — può concludersi con l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere, laddove il giudice prenda atto della sussistenza di una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell'azione penale o di non punibilità oppure

⁴⁷ In tale prospettiva, GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, cit. 13 ss., opportunamente rimarca « il dovere, in capo a p.m. e giudice, di effettuare la valutazione anche alla luce dei termini di prescrizione del reato, potendosi paradossalmente giungere a una richiesta di archiviazione o a una sentenza di non luogo a procedere a fronte di un illecito fondato nel merito, ma prossimo alla prescrizione, ovvero suscettibile di prescrivere in un arco di tempo incompatibile con le ordinarie dinamiche processuali ». In senso contrario, ritenendo che la formula adottata dal legislatore si riferisca esclusivamente alla « idoneità dimostrativa degli elementi acquisiti », si è dedotto che l'art. 425 comma 3 c.p.p. precluderebbe l'emissione della sentenza di non luogo a procedere per valutazioni non attinenti alla fondatezza dell'accusa (in questi termini, ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "Riforma Cartabia"*, in *Sist. pen.*, 2022, 3, 32).

⁴⁸ Il legislatore, pur lasciando inalterata la soglia edittale stabilita per la citazione diretta, ha ampliato notevolmente il catalogo dei singoli reati per i quali è esclusa l'udienza preliminare, che ora ricomprende numerose nuove fattispecie, espressamente indicate nell'art. 550 comma 2 c.p.p.

⁴⁹ L'efficace definizione di «filtro intra-neo» consente di differenziare l'udienza predibattimentale — comunque compresa nella macro-fase del dibattimento — dall'udienza preliminare, che risulta, invece, caratterizzata da una « ontologica diversità funzionale » (così AMODIO, *Filtro « intra-neo » e filtro « extra-neo » nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 14 ss.).

rilevi una ragione di proscioglimento nel merito (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o non costituisce reato), ravvisabile anche quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una « ragionevole previsione di condanna »⁵⁰.

Tuttavia, l'udienza predibattimentale – che il legislatore della riforma, *expressis verbis*, ha voluto « più snella »⁵¹ – non riproduce esattamente la struttura della udienza preliminare.

I poteri di controllo sull'imputazione previsti dall'art. 554-*bis* comma 6 c.p.p. sono omologhi a quelli esercitabili in udienza preliminare ai sensi del riformato art. 423 comma 1-*bis* c.p.p., affinché sia garantita sia la corretta formulazione dell'accusa in termini giuridici sia la corrispondenza del fatto contestato – unitamente ad eventuali circostanze aggravanti – alle risultanze dell'attività investigativa⁵².

Al giudice dell'udienza predibattimentale non sono stati espressamente attribuiti, invece, i poteri di integrazione probatoria di cui agli artt. 421-*bis* e 422 comma 1 c.p.p., sicché occorre interrogarsi sulla possibilità di colmare tale *vulnus* in via interpretativa, in funzione della corretta attuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e della necessaria tutela del diritto di difesa dell'imputato.

Ritenendo precluso il sindacato sulla completezza degli elementi di prova disponibili, il giudice dell'udienza predibattimentale viene privato di un fondamentale supporto cognitivo per la decisione da rendere proprio nelle situazioni dubbie, allorquando, cioè, appare più problematico dirimere l'alternativa tra la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Qualora, infatti, il compendio investigativo appaia inficiato da lacune che lo rendono inidoneo, allo stato degli atti, a sostenere l'accusa, il giudice dell'udienza predibattimentale – non beneficiando del potere di disporre un supplemento istruttorio o investigativo – potrebbe essere

⁵⁰ La nuova previsione di cui all'art. 554-*ter* comma 1 c.p.p. replica fedelmente, *in parte qua*, il disposto dell'art. 425 comma 3 c.p.p.

⁵¹ Si esprime in questi termini la *Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, 151.

⁵² Va osservato che l'art. 554-*bis* comma 6 c.p.p. non prevede espressamente il controllo sulla genericità e sulla indeterminatezza dell'imputazione, legittimato, però, nell'udienza predibattimentale, dall'art. 552 comma 2 c.p.p., trattandosi di disposizione relativa al giudizio monocratico instaurato con citazione diretta (ad analoga conclusione giunge TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 11 ss.).

indotto a seguire la vecchia regola prognostica della « utilità » del dibattimento, secondo l'interpretazione imperante durante la vigenza della precedente disciplina dell'udienza preliminare. Tale impostazione riflette l'idea che la sentenza di non luogo a procedere non può essere intesa come lo strumento per "sanzionare" inadempienze del pubblico ministero, laddove venga meno all'obbligo di garantire la completezza delle indagini preliminari⁵³.

È evidente, tuttavia, che una simile interpretazione finirebbe per frustrare la *ratio* della riforma, poiché il vaglio preliminare sull'esercizio dell'azione penale, almeno nei casi di citazione diretta a giudizio, ritornerebbe ad essere basato su sterili prognosi astratte⁵⁴, con la conseguenza, peraltro, di avere un filtro predibattimentale che funziona diversamente da quello operante in udienza preliminare⁵⁵.

Per scongiurare la paventata incongruenza, occorrerebbe fare ricorso all'applicazione analogica degli artt. 421-*bis* e 422 comma 1 c.p.p. in udienza predibattimentale, riallineando, così, *in toto* i due meccanismi di controllo preliminare sull'imputazione. D'altra parte, l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria non appare incompatibile con la struttura dell'udienza predibattimentale, che ben si presta ad assumere mezzi di prova potenzialmente decisivi ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere oppure a raccogliere gli esiti delle indagini suppletive ordinate dal giudice, prima della discussione finale delle parti.

⁵³ Sulla rilevanza di tale obbligo, sul piano sistematico e costituzionale, v. *supra*, nota n. 30 e, per un ulteriore approfondimento del tema, soprattutto nella prospettiva della difesa dell'imputato, si segnala il contributo di GIUNCHEDI, *Strategia ed etica comportamentale delle parti nel processo penale riformato*, in *questa Rivista*, 2023, 9 ss.

⁵⁴ Secondo diversa impostazione, il filtro dell'udienza predibattimentale sarebbe addirittura più selettivo di quello dell'udienza preliminare (in tal senso, ALVINO, *Rifondazione delle "udienze preliminari" e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in *questa Rivista*, 2020, 2, 14 ss.). La formulazione dell'art. 554-*ter* comma 1 c.p.p. — identica a quella dell'art. 425 commi 1 e 3 c.p.p. — non sembra, però, legittimare tale approccio ermeneutico (nello stesso ordine di idee, cfr. MARANDOLA, *Introduzione*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, XVII; TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 6).

⁵⁵ Nella disciplina del procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa da reato degli enti si rinvia addirittura una terza regola di giudizio, posto che l'art. 61 comma 1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, continua a prevedere, anche dopo la "riforma Cartabia", la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere quando « gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente », secondo la vecchia formulazione dell'art. 425 comma 3 c.p.p.

La possibilità di estendere in via analogica il raggio di operatività degli artt. 421-*bis* e 422 c.p.p. all'udienza predibattimentale appare, però, tutt'altro che agevole, soprattutto in ragione della *intentio legis* – chiaramente esplicitata dai compilatori della riforma – di strutturare il nuovo filtro giurisdizionale in modo più agile e semplificato rispetto alle forme dell'udienza preliminare⁵⁶. In definitiva, la scelta legislativa di differenziare le modalità del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale ha prodotto una disarmonia sistemica tanto perniciosa quanto irreparabile, poiché, per un verso, il rimedio dell'applicazione analogica degli artt. 421-*bis* e 422 comma 1 c.p.p. appare di difficile attuazione e, per altro verso, la mancanza di poteri di integrazione probatoria rischia di imbrigliare il giudice dell'udienza predibattimentale, inducendolo a pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei soli casi in cui ravvisi la palese inutilità del dibattimento, secondo una logica che appare chiaramente inconciliabile con la nuova regola di giudizio contenuta nell'art. 554-*ter* comma 1 c.p.p.

5. Conclusioni. La riscontrata incapacità dell'udienza preliminare di filtrare le imputazioni immeritevoli del vaglio dibattimentale ha indotto una parte della dottrina, in passato, a dubitare della effettiva utilità dell'istituto⁵⁷, sollecitandone addirittura l'abrogazione⁵⁸.

Il legislatore della riforma ha operato, invece, in senso diametralmente opposto, rafforzando la funzione di filtro dell'udienza preliminare ed estendendo lo stesso vaglio giurisdizionale – attraverso l'introduzione dell'omologa udienza di comparizione predibattimentale – anche alle fattispecie di reato per le quali l'azione penale viene esercitata con decreto di citazione diretta⁵⁹.

⁵⁶ La Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo – pur soffermandosi specificamente sui poteri del giudice predibattimentale volti a sollecitare la correzione del capo di imputazione – non fa alcun cenno, infatti, all'integrazione investigativa o probatoria (v. *Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 150 ss.).

⁵⁷ È sufficiente rinviare alle interessanti considerazioni espresse da CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, cit., 7.

⁵⁸ La prospettazione è di DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.*, 2020, 1, 145.

⁵⁹ Giova ricordare che la previsione di un vaglio giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale non è imposta né dalla Costituzione né dalle Carte internazionali. Sul punto, cfr. ancora DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, cit., 139 ss., nonché MAFFEO, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Padova, 2008, 19 ss.

L'udienza preliminare e quella predibattimentale — com'è noto — rappresentano anche le sedi elettive di instaurazione dei riti alternativi al dibattimento e di stabilizzazione dell'accusa, configurandosi come momenti processuali di fondamentale rilievo per l'esercizio del diritto di difesa, soprattutto in ragione delle scelte strategiche che l'imputato è chiamato ad adottare in quella fase⁶⁰.

Il principale obiettivo della riforma resta, tuttavia, il potenziamento della funzione di filtro assegnata ad entrambe le udienze, destinate a divenire — almeno nelle intenzioni del legislatore — strumento di effettiva deflazione del carico giudiziario⁶¹. In quest'ottica, la sentenza di non luogo a procedere — sebbene conservi la sua natura processuale, inscindibilmente connessa al carattere pur sempre prognostico della relativa regola di giudizio⁶² — presuppone un penetrante sindacato di merito, non solo quando il giudice riconosce la sussistenza di circostanze attenuanti, formula il giudizio di bilanciamento o dichiara l'imputato non punibile⁶³, ma anche tutte le volte in cui è chiamato ad anticipare, ai sensi dell'art. 425 comma 3 c.p.p., valutazioni sulla eventuale responsabilità dell'imputato.

L'applicazione della nuova regola di giudizio — collegata alla «ragionevole previsione di condanna» — si colloca, peraltro, a valle di un complesso iter decisionale, nel corso del quale il giudice verifica innanzitutto la correttezza

⁶⁰ Per ulteriori spunti di riflessione, sia consentito il rinvio a DELLA MONICA, *Opzioni di strategia processuale e scelta del rito*, in *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, Torino, 2010, 155 ss.

⁶¹ Sul punto, cfr. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza contrappesi*, cit., 9.

⁶² Come sottolineato unanimemente dalla dottrina: cfr. CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, cit., 5; DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005, 8 ss.; DE FLAMMINEIS, *La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale: poteri e responsabilità del pubblico ministero*, cit., 13 ss.; DI CHIARA, *Ribadita la natura processuale della declaratoria di non luogo a procedere*, in *Giur. cost.*, 1997, 1978 ss.; GAITO, *Legittimo rinnovare la perizia psichiatrica all'udienza preliminare prorogando la custodia cautelare?*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1251 ss.; MACCHIA, *Giudice dell'udienza preliminare: giudice di merito o di rito?*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 547 ss.; MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell'udienza preliminare*, cit., 2.

⁶³ Nessun dubbio sulla possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. in udienza preliminare, poiché l'art. 425 comma 1 c.p.p. — al pari dell'omologa previsione di cui all'art. 554-ter comma 1 c.p.p. — consente di emettere la sentenza di non luogo a procedere quando ricorre una qualunque causa di non punibilità, come quella riconducibile alla particolare tenuità del fatto (in tal senso è pacificamente orientata, peraltro, anche la giurisprudenza: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 11 febbraio 2016, n. 21409, Rv. 267145, richiamata anche dalla *Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 151).

del capo di imputazione e la sua corrispondenza alle risultanze dell'attività investigativa, oltre che la completezza del materiale probatorio posto a sostegno della tesi accusatoria. Prima di stabilire se è necessario dare corso al dibattimento, il giudice è tenuto ad effettuare, quindi, un attento scrutinio sul fatto in contestazione e sugli elementi di prova disponibili, che — sebbene non ancora acquisiti — debbono essere quanto meno individuabili attraverso la previsione di un «concreto programma istruttorio» realizzabile in giudizio. In altri termini, nei casi dubbi, la impossibilità di delineare *ex ante* il percorso probatorio da seguire in dibattimento per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato rende ineludibile la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Si coglie con maggiore evidenza, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, lo squilibrio generato dalla mancata previsione, nell'udienza predibattimentale, dei poteri di integrazione probatoria *ex officio* di cui agli artt. 421-*bis* e 422 comma 1 c.p.p., che agevolano non poco il giudice nella formulazione di una prognosi di condanna effettivamente connotata dai requisiti della concretezza e della verosimiglianza.

L'ampliamento dei poteri di valutazione riconosciuti ai giudici dell'udienza preliminare e predibattimentale è destinato a riverberarsi, giocoforza, anche sulla tenuta della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, che sarà più difficilmente censurabile nei gradi di impugnazione laddove sia basata su un attento vaglio prognostico in ordine al possibile esito del giudizio dibattimentale⁶⁴.

È innegabile, tuttavia, che la portata innovativa della nuova regola di giudizio resta pur sempre affidata alla sensibilità del singolo giudicante⁶⁵, a cui si chiede

⁶⁴ In dottrina, si è provocatoriamente auspicata la motivazione obbligatoria del decreto che dispone il giudizio (v. FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, in *Cass. pen.*, 2020, 2639). Tuttavia, la sola motivazione del decreto che dispone il giudizio — in mancanza di previsioni che ne legittimino l'impugnazione — non risolverebbe il problema pratico della sua maggiore "appetibilità" rispetto alla sentenza di non luogo a procedere. Andrebbe, peraltro, risolta la questione del pregiudizio per l'imparzialità del giudice derivante dalla motivazione del provvedimento di rinvio a giudizio, rispetto alla quale si era ipotizzato di inserire, nel fascicolo per il dibattimento, la sola parte dispositiva del decreto (in questi termini, CAMON, *La motivazione del rinvio a giudizio*, in *Foro it.*, 1995, II, 180).

⁶⁵ La notazione è di AMODIO, *Filtro « intraneo » e filtro « estraneo » nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 14 ss. Osserva, inoltre, SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, cit., 10, che la decisione resa all'esito dell'udienza preliminare si presenta come «fortemente discrezionale e suscettibile di essere ancorata ad una variopinta tipologia di criteri valutativi». FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza*

innanzitutto di resistere alla tentazione di « scaricare sul dibattimento la definizione della vicenda »⁶⁶, poiché il provvedimento di rinvio a giudizio – in quanto immotivato⁶⁷ – costituisce pur sempre l'opzione più comoda⁶⁸.

preliminare, appello e improcedibilità, cit., 2 ss. ha sottolineato, invece, la sostanziale coincidenza della formula introdotta dalla riforma con quella previgente, sicché « chi non ha voluto comprendere il senso del primo testo, difficilmente capirà quello del secondo. Il principale effetto che ne può derivare è quello retorico, di tipo pedagogico, decifrabile dai giudici come un monito a non eccedere nel rinvio a giudizio; effetto destinato in breve tempo ad esaurirsi, come per lo più accade alle formule di carattere puramente esortativo ».

⁶⁶ Così CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, cit., 2.

⁶⁷ Si è anche prospettata l'opportunità di snellire la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, allo scopo di arginare il rischio di una « istintiva propensione » verso il (più comodo) decreto che dispone il giudizio (v. AMODIO, *Filtro « intraneo » e filtro « estraneo » nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 14 ss.). Come ha efficacemente osservato MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 13, « l'equilibrio fra le alternative decisorie, decreto che dispone il giudizio non motivato e sentenza di non luogo a procedere con motivazione sintetica in rito, sarà la vera chiave di volta per risolvere l'annoso problema della «udienza filtro che non filtra» ».

⁶⁸ Come hanno evidenziato, in particolare, DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, cit., 145, e FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, cit., 2639.